



Comune di Marano di Napoli

Città Metropolitana di Napoli

Ufficio del Sindaco

Copia per la pubblicazione

ORDINANZA SINDACALE N. 28 DEL 06/12/2024

Oggetto: ORDINANZA SINDACALE INERENTE DISPOSIZIONI PER TUTELARE LA SALUTE E LA VITA DI SINGOLI SOGGETTI AFFETTI DA "FAVISMO"

IL SINDACO

Vista la richiesta acquisita al Protocollo Generale dell'Ente al n. 40555 del 12/11/2024, depositata in atti d'ufficio, avanzata (*Omissis*) e residente in Marano di Napoli, affetto da carenza congenita dell'enzima Glucosio 6-Phosphato De-Hydrogenasi (G6PDH) che determina la malattia comunemente denominata "Favismo", con la quale si chiede, a tutela della sua salute, l'emissione di un provvedimento da parte dell'Autorità Sanitaria che vieti la coltivazione delle fave e piselli nelle vicinanze della propria abitazione sita in Marano di Napoli alla via Casalanno n. ...;

Visto il certificato medico allegato alla richiesta di cui sopra, attestante che il soggetto è affetto da carenza congenita dell'enzima Glucosio 6-Phosphato DeHydrogenasi (G6PDH);

Visto il parere espresso dalla A.S.L. NA 2 NORD Regione Campania - UOC Igiene e Sanità Pubblica - Dipartimento di Prevenzione con prot. n. 51828/u del 03/12/2024 acquisito in pari data al Protocollo Generale dell'Ente al n. 43451, in cui l'UOC nonostante evidenzi che il Ministero della Salute con parere n. 9 del 19/11/2012 e successivo chiarimento del 11 Dicembre 2023, nelle conclusioni e raccomandazioni ribadisce che *"..allo stato attuale delle conoscenze, quella alimentare è l'unica modalità di esposizione ai beta-glucosidi in grado di scatenare una reazione emolitica nei soggetti predisposti"* tuttavia auspica, al fine della salvaguardia della vita e a tutela della Salute Pubblica, che il Sindaco, quale massima Autorità Sanitaria locale, valuti di intraprendere opportune misure precauzionali per garantire la massima tutela ai soggetti affetti da "favismo";

Preso atto sia del suddetto parere espresso dalla A.S.L. NA 2 NORD Regione Campania - UOC Igiene e Sanità Pubblica - Dipartimento di Prevenzione, sia del richiamato parere del Ministero della Salute e successivo chiarimento del 11 Dicembre 2023 ad oggetto *"Correlazione tra l'esposizione a pollini di fave e piselli e l'insorgere di crisi emolitiche acute in soggetti affetti da deficit da G6PD"*

Richiamato il disposto normativo legato all'art. 32 della Costituzione in base al quale il bene della salute va tutelato, non solo come interesse della collettività, ma anche come diritto fondamentale dell'individuo;

Ribadito che l'esigenza di tutelare la salute pubblica, ancorché di un unico soggetto, costituisce di per sé interesse generale da soddisfare;

Considerato che il favismo è una malattia causata da deficit dell'enzima Glucosio 6-Phosphato De-Hydrogenasi (G6PDH) la cui carenza può determinare crisi emolitiche;

Rilevato che la coltura di fave e piselli in prossimità dell'abitazione del soggetto affetto da deficit Glucosio6-FosfatoDeidrogenasi potrebbe costituire occasione di potenziale pericolo per la salute della persona;

Ritenuto che la libera iniziativa economica, e non, dei privati possa e debba essere ristretta per motivi gravi di interesse generale e dato atto che l'esigenza di tutelare la salute pubblica, anche se, in questo caso, rivolta ad uno specifico soggetto, costituisce interesse generale da soddisfare;

Ritenuto di dover intervenire in via precauzionale a tutela della salute della persona in questione, vietando la coltivazione di fave e piselli entro un raggio, in linea d'aria, di mt. 300, ritenendo giustificata tale distanza quale limite precauzionale da applicare in relazione alla possibilità di dispersione dei pollini delle piante dall'abitazione del soggetto sita in Marano di Napoli alla via Casalanno n. ...;

Vista la propria competenza ai sensi dell'art. 50, comma 5, del D.lgs. 267/2000 ;

ORDINA

- Il divieto assoluto di coltivazione delle fave e dei piselli nei terreni adiacenti all'abitazione (*Omissis*) insistente in Marano di Napoli alla via Casalanno n. ... entro un raggio, in linea d'aria, di 300 metri dalla stessa;

AVVERTE

che l'inosservanza della presente Ordinanza costituisce reato ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale;

DISPONE

- che il presente provvedimento diventerà immediatamente esecutivo con la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Marano di Napoli, dove rimarrà affisso per 60 giorni;
- che il presente provvedimento sia affisso sul territorio del Comune, in luoghi di visibilità pubblica, in un raggio di 300 metri dall'abitazione sita in Via Casalanno n. ...;
- che la stessa venga trasmessa all' A.S.L. NA 2 NORD Regione Campania - UOC Igiene e Sanità Pubblica Dipartimento di Prevenzione alla pec: igieneesanitapubblica@pec.aslnapoli2nord.it e al Comando di Polizia Municipale di Marano di Napoli per gli eventuali provvedimenti di competenza e per la vigilanza sulla corretta osservanza della stessa e al Comando Stazione Carabinieri di Marano di Napoli;
- che la presente ordinanza può essere impugnata davanti al competente T.A.R. o in alternativa al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni e 120 (centoventi) giorni dalla notifica della stessa.



Il Sindaco

dott. Matteo Morra